Pubblicato il 05/11/2025

N. 00621/2025 REG.PROV.CAU.

N. 01923/2025 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1923 del 2025, proposto da

OMISSIS – Associazione Nazionale per la Tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale della Nazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Palmigiano, con domicilio digitale come da PEC risultante dai Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero della Cultura, Regione Siciliana – Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana;

nei confronti

OMISSIS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Crisafulli e Anna Mazzoncini, con domicilio digitale come da PEC risultante dai Registri di Giustizia;
OMISSIS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Mangano, Claudio Vivani ed Elisabetta Sordini, con domicilio digitale come da PEC risultante dai Registri di Giustizia;
OMISSIS e OMISSIS, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Carlo Comandè, Serena Caradonna e Margherita Geraci, con domicilio digitale come da PEC risultante dai Registri di Giustizia;
OMISSIS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Vivani ed Elisabetta Sordini, con domicilio digitale come da PEC risultante dai Registri di

Giustizia.
OMISSIS, OMISSIS, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

dei decreti resi dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica:

– n. 459, pubblicato il 5 agosto 2025, avente ad oggetto il Progetto di un impianto agrivoltaico denominato "S&P 12", della potenza di 367,572 MW, da realizzarsi nei Comuni di Monreale (PA), Roccamena (PA) e Corleone (PA), su proposta della OMISSIS.;

– n. 461, pubblicato il 5 agosto 2025, avente ad oggetto il Progetto di un impianto eolico denominato "Trapani 2", costituito da 16 aerogeneratori e dalle opere necessarie di connessione alla RTN, della potenza complessiva di 96 MW, da realizzarsi nei Comuni di Marsala (TP), Mazara del Vallo (TP), Castelvetrano (TP) e Santa Ninfa (TP), su proposta della OMISSIS;

– n. 464, pubblicato il 6 agosto 2025, avente ad oggetto il Progetto di un impianto eolico denominato "Parco Eolico Chelbi", costituito da 7 aerogeneratori e dalle relative opere civili ed elettriche, per una potenza complessiva di 42 MW, da realizzarsi nei Comuni di Mazara del Vallo (TP) e Marsala (TP), su proposta della OMISSIS;

– n. 465, pubblicato il 6 agosto 2025, avente ad oggetto il Progetto di un impianto eolico denominato "Mazara-Calamita", composto da 8 aerogeneratori da 6 MW ciascuno e dalle relative opere di connessione alla RTN, per una potenza complessiva di 48 MW, ricadente in parte nella provincia di Trapani, nei Comuni di Mazara del Vallo, Marsala, Salemi, Santa Ninfa, Castelvetrano e Partanna, su proposta della OMISSIS;

– n. 466, pubblicato il 6 agosto 2025, avente ad oggetto il Progetto di un impianto eolico denominato "Parco Eolico Leva", costituito da 9 aerogeneratori da 5,7 MW ciascuno, per una potenza complessiva di 51,3 MW, da realizzarsi nei Comuni di Montevago (AG) e Santa Margherita di Belice (AG), e dalle opere civili ed elettriche ricadenti anche nei Comuni di Sambuca di Sicilia (AG) e Menfi (AG), su proposta della OMISSIS;

– n. 467, pubblicato il 6 agosto 2025, avente ad oggetto il Progetto per la realizzazione di un impianto eolico, costituito da 6 aerogeneratori, per una potenza complessiva di 33,465 MW, e dalle opere necessarie per la connessione alla rete elettrica, su proposta della OMISSIS;

– n. 469, pubblicato il 6 agosto 2025, avente ad oggetto il Progetto di un impianto eolico denominato "Scintilìa", costituito da 8 aerogeneratori, di potenza unitaria nominale fino a 6 MW, per una potenza complessiva di 48 MW, e dalle relative opere connesse ed infrastrutture necessarie alla connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Favara (AG) e Comitini (AG), su proposta della OMISSIS;

nonché della Determinazione motivata di conclusione della Conferenza dei Servizi emessa dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 408 dell'11 luglio 2025, pubblicata il 14 luglio 2025, con la quale è stato espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale relativamente ai progetti di cui ai decreti sopra indicati;

nonché, ove occorra, del resoconto verbale della seduta della Conferenza di Servizi del 15 aprile 2025, del dissenso tra le amministrazioni emerso in sede di Valutazione di Impatto Ambientale, Conferenza dei Servizi di cui agli artt. 14-bis, comma 7, e 14-ter della legge n. 241/1990;

nonché di ogni altro atto presupposto o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di OMISSIS, di OMISSIS, di OMISSIS, di OMISSIS, del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Ministero della Cultura, della Regione Siciliana – Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, e di OMISSIS;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 il dott. Andrea Illuminati e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1 – Con ricorso depositato il 21 ottobre 2025 l'associazione OMISSIS ha chiesto al TAR l'annullamento, previa sospensione cautelare, della determinazione conclusiva positiva della Conferenza di servizi n. 408 dell'11 luglio 2025 e dei decreti del MASE, con cui è stato espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale per sette grandi progetti di impianti eolici e agrivoltaici in Sicilia, nonostante i pareri negativi del Dipartimento regionale dei Beni Culturali per la presenza di vincoli paesaggistici e archeologici.

Secondo la ricorrente, il MASE ha superato indebitamente i pareri negativi resi dalla Regione Siciliana e dalla Soprintendenza, in violazione del d.lgs. n. 42/2004 e dell'art. 20 del d.lgs. n. 199/2021. Poiché le aree interessate non rientrano tra quelle "idonee", tali pareri avevano infatti natura vincolante, e il Ministero avrebbe dovuto concludere con esito negativo o attivare il conflitto di attribuzioni, anziché richiamare genericamente la propria posizione di preminenza in sede di Conferenza di servizi.

OMISSIS contesta inoltre che il Ministero abbia richiamato in modo generico gli obiettivi di transizione energetica del PNIEC e del PTE, senza un'adeguata istruttoria sul reale fabbisogno energetico regionale, benché la Sicilia avesse già superato ampiamente i target di potenza da FER.

2 – Il MASE si è costituito in giudizio il 22 ottobre 2025, senza svolgere difese.

3 – Le società controinteressate – OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS – si sono tutte costituite in giudizio tra il 23 e il 31 ottobre 2025, e con successive memorie hanno svolto le proprie difese, eccependo: (i) l'inammissibilità del ricorso cumulativo, in quanto volto a impugnare

congiuntamente sette distinti decreti VIA riferiti a progetti autonomi per titolarità, localizzazione e caratteristiche tecniche; (ii) il difetto di interesse ad agire di OMISSIS, non avendo l'associazione dimostrato un pregiudizio concreto ai propri fini statutari; (iii) la genericità delle censure relative al primo motivo d'impugnazione, siccome formulate in modo indistinto rispetto ai singoli provvedimenti.

Nel merito, le controinteressate hanno difeso la legittimità dei procedimenti di VIA, la correttezza del bilanciamento operato dal MASE tra tutela paesaggistica e interesse alla transizione energetica, e la piena conformità dei decreti impugnati alla normativa nazionale ed europea in materia di fonti rinnovabili.

4 – La causa è stata trattenuta in decisione sulla domanda cautelare nella camera di consiglio del 5 novembre 2025

5 – Va anzitutto esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per asserito cumulo di impugnative, che è infondata.

Come chiarito dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 5/2015, il ricorso cumulativo è ammissibile quando tra gli atti impugnati sussiste una connessione procedimentale o funzionale, vale a dire quando essi sono inseriti in un medesimo procedimento amministrativo o concorrono alla realizzazione di un unico risultato amministrativo finale.

Nel caso di specie, tale connessione è evidente. Le istanze di VIA per i singoli progetti erano state originariamente presentate in procedimenti distinti, ma, a seguito dei pareri negativi resi dalla Regione Siciliana, il MASE ha ritenuto necessario riconvocare congiuntamente tutti i procedimenti nell'ambito di un'unica Conferenza di Servizi sincrona, indetta nella primavera del 2025, per la composizione dei dissensi ai sensi degli artt. 14-bis e 14-ter della legge n. 241/1990.

In tale sede, tutti i progetti sono stati esaminati unitariamente, con determinazione conclusiva n. 408 dell'11 luglio 2025, che ha costituito l'atto presupposto e comune dei successivi decreti di compatibilità ambientale del 5 e 6 agosto 2025. La Conferenza ha rappresentato, dunque, un momento istruttorio e decisorio unificato, nel quale si è svolto il bilanciamento degli interessi ambientali, paesaggistici ed energetici rilevanti per tutti i progetti esaminati.

Ne deriva che i decreti VIA impugnati non costituiscono atti del tutto autonomi, ma segmenti di un procedimento complesso e unitario, scaturito da una Conferenza di Servizi comune e concluso con un'unica determinazione amministrativa.

Il ricorso cumulativo è pertanto ammissibile, in quanto coerente con la natura unitaria del procedimento e conforme ai principi affermati dall'Adunanza Plenaria n. 5/2015.

6 – Parimenti destituita di fondamento è l'eccezione di carenza di interesse ad agire sollevata dai controinteressati.

In primo luogo, OMISSIS è legittimata ad agire ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349/1986, che attribuisce alle associazioni ambientaliste riconosciute la rappresentanza in giudizio degli interessi collettivi alla tutela dei beni ambientali e paesaggistici.

Quanto all'interesse ad agire, in presenza di interessi collettivi la sua valutazione deve essere più ampia e flessibile possibile, essendo sufficiente anche un pericolo potenziale di lesione dei valori

tutelati. Nel caso di specie, i provvedimenti impugnati incidono su aree vincolate e su contesti di rilevanza paesaggistica e ambientale, talché l'interesse di OMISSIS risulta concreto, attuale e pienamente configurabile.

7 – Ciò posto, ai fini dell'esame del *fumus boni iuris* della domanda cautelare, deve innanzitutto essere considerato il primo motivo di ricorso, con cui la parte ricorrente contesta la procedura seguita dal MASE, sostenendo che i decreti VIA siano stati adottati nonostante il parere negativo, ritenuto vincolante, reso dagli organi regionali di tutela paesaggistica.

Secondo la ricorrente, poiché i progetti ricadono in aree non idonee ai sensi dell'art. 20, comma 8, del D.Lgs. n. 199/2021, il Ministero non poteva superare tale dissenso, dovendo invece acquisire il concerto della Regione Siciliana, autorità competente in materia paesaggistica ai sensi dell'art. 14 dello Statuto speciale e del D.P.R. n. 637/1975.

7.1 – Prima di esaminare la censura, va respinta l'eccezione di inammissibilità del motivo per genericità, poiché la ricorrente ha puntualmente allegato i fatti posti a fondamento della doglianza, individuando gli atti, i pareri e le norme asseritamente violate; circostanze, peraltro, sulle quali le società controinteressate si sono espressamente difese, prendendo posizione nel merito e confermando così la pienezza del contraddittorio sul punto.

7.2 – Nel merito, il Collegio osserva che, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, e in particolare la sentenza n. 677 del 2024, nella procedura di VIA di competenza statale l'atto conclusivo deve essere adottato "in concerto" tra l'autorità ambientale statale (MASE) e l'autorità paesaggistica regionale, atteso che in Sicilia la competenza in materia di tutela del paesaggio spetta all'Amministrazione regionale ai sensi dell'art. 14 dello Statuto speciale e del D.P.R. n. 637/1975.

La stessa pronuncia ha tuttavia precisato che il dissenso dell'amministrazione regionale non comporta l'arresto del procedimento, potendo il Ministero procedente attivare la Conferenza di servizi sincrona ai sensi degli artt. 14-bis e 14-ter della legge n. 241/1990, applicando la regola delle posizioni prevalenti di cui al comma 7 dell'art. 14-ter. In tale sede, il dissenso motivato dell'amministrazione regionale può essere superato attraverso un bilanciamento complessivo degli interessi pubblici coinvolti, ferma restando la possibilità per la stessa Regione di proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 14-quinquies della medesima legge.

Ne discende che la mancanza del concerto formale non determina di per sé l'illegittimità del provvedimento finale, quando l'Amministrazione procedente abbia regolarmente concluso la Conferenza di servizi sincrona, dando conto del dissenso regionale e motivando in ordine alla prevalenza dell'interesse pubblico perseguito.

Nel caso concreto, il MASE ha regolarmente convocato la Conferenza di servizi (15 aprile 2025) e concluso il procedimento con la determinazione n. 408/2025, motivando sulla prevalenza dell'interesse pubblico alla produzione di energia da fonti rinnovabili e sulle misure di mitigazione. Poiché la Regione, pur esprimendo dissenso, non ha attivato l'opposizione nei termini di legge, la determinazione è divenuta definitiva.

7.3 – Pertanto, essendo il concerto formale stato sostituito dalla regolare conclusione della Conferenza di servizi, il motivo è infondato.

8 – Con il secondo motivo la ricorrente lamenta che il MASE avrebbe approvato i progetti senza una reale valutazione degli effetti paesaggistici e cumulativi, limitandosi a richiamare in modo generico l'interesse nazionale alla transizione energetica. Secondo OMISSIS, tale approccio avrebbe determinato uno squilibrio nel bilanciamento tra tutela del paesaggio e sviluppo delle energie rinnovabili, con conseguente violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.

8.1 – Il Collegio ricorda che la valutazione di impatto ambientale è un potere tecnico-discrezionale complesso, volto a bilanciare interessi di pari rango costituzionale – la tutela ambientale e paesaggistica da un lato, e la promozione delle fonti rinnovabili dall'altro – e che il sindacato del giudice amministrativo si limita a verificare la ragionevolezza e completezza dell'istruttoria, senza potersi sostituire alle valutazioni tecniche dell'amministrazione.

8.2 – Ciò posto, dalla documentazione in atti risulta che i sette decreti VIA impugnati si fondano sui pareri positivi della Commissione tecnica VIA-VAS, che per ciascun progetto ha condotto analisi dettagliate sugli impatti ambientali, paesaggistici e cumulativi, imponendo specifiche misure di mitigazione (riduzione di turbine, spostamento dei layout, monitoraggi ambientali, prescrizioni visive e acustiche). Tali pareri sono stati integralmente recepiti dal Ministero, che ha motivato il superamento dei dissensi paesaggistici in sede di Conferenza di servizi sincrona (determinazione n. 408/2025), evidenziando la prevalenza dell'interesse pubblico alla produzione da fonti rinnovabili, in linea con l'art. 14-ter L. 241/1990 e con il Reg. (UE) 2022/2577.

8.2.1 – Non può essere condiviso, in primo luogo, l'assunto secondo cui la Regione Siciliana avrebbe già raggiunto o superato gli obiettivi di produzione da fonti rinnovabili fissati dal PNIEC e dal PTE, così da rendere recessivo l'interesse pubblico alla realizzazione di nuovi impianti. Tali piani, infatti, definiscono obiettivi minimi di incremento della capacità installata, e non limiti massimi, e il loro eventuale superamento non comporta il venir meno dell'interesse nazionale alla prosecuzione della transizione energetica. Nessun dato ufficiale, peraltro, è stato prodotto a dimostrazione dell'effettivo raggiungimento di tali soglie nella Regione Siciliana.

8.2.2 – Parimenti infondata è la censura relativa all'omessa valutazione degli effetti cumulativi, poiché la ricorrente si limita a formulare rilievi del tutto generici e astratti, senza indicare, con riferimento ai singoli progetti, quali impianti circostanti già realizzati o autorizzati determinerebbero un impatto di cumulo.

Dagli atti emerge, invece, che la Commissione VIA–VAS ha esaminato per ciascun procedimento la presenza di altri impianti nel territorio di riferimento, valutandone gli effetti combinati e prescrivendo, ove necessario, riduzioni del numero di aerogeneratori, arretramenti del layout e misure di mitigazione specifiche.

8.2.3 – Quanto alla localizzazione in aree non idonee ai sensi dell'art. 20, comma 8, D.Lgs. n. 199/2021, essa non determina un divieto assoluto di insediamento, ma impone un'istruttoria più rigorosa e una motivazione rafforzata, che nel caso di specie risultano puntualmente svolte e coerenti con la giurisprudenza (TAR Palermo, Sez. II, n. 687/2025).

In definitiva, i decreti VIA impugnati risultano sorretti da un'istruttoria completa e da una motivazione coerente con i principi di proporzionalità, ragionevolezza e leale bilanciamento tra tutela del paesaggio e interesse nazionale alla transizione energetica. Il secondo motivo di ricorso deve pertanto essere respinto.

9 – Per le ragioni sopra esposte, non sussiste il *fumus boni iuris* della pretesa azionata, risultando pertanto assorbita ogni ulteriore valutazione in ordine al periculum in mora.

La domanda cautelare deve dunque essere respinta.

10 – Le spese della presente fase seguono la soccombenza (art. 92 c.p.c.) e vengono poste a carico della parte ricorrente, che è condannata a corrispondere in favore delle società OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS, costituite in giudizio, la somma di €. 500,00 (cinquecento/00) ciascuna, oltre accessori di legge se dovuti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – sede di Palermo – Sezione Quinta:

respinge la domanda cautelare proposta da OMISSIS;

condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle società OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS, delle spese della presente fase cautelare, che si liquidano in €. 500,00 (cinquecento/00) per ciascuna di esse, oltre accessori di legge se dovuti.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Stefano Tenca, Presidente

Bartolo Salone, Primo Referendario

Andrea Illuminati, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

Andrea Illuminati **Stefano Tenca**

IL SEGRETARIO